

DIVENTA LIBERO PROFESSIONISTA

Il corso per avviare, sostenere e sviluppare
un'attività di libera professione

Sabato 11 Marzo 2023

ore 8.30 - 13.00

Sala Consiliare Falcone e Borsellino

via Battindarno 123, Bologna



*Dott. Gianluca Lorenzi
(Tecnico della Prevenzione ALL)*

PROFESSIONISTA SANITARIO

È il Professionista in possesso del titolo abilitante che “svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione”.

(dal sito del Ministero della Salute)

Può esercitare la propria attività in regime di professionista subordinato (dipendente) o in proprio (lavoratore autonomo).

PROFESSIONISTA SANITARIO

Prerequisito per esercitare l'attività, oltre al titolo abilitante: iscrizione all'Albo ed aver acquisito ECM.

Titolo abilitante è la Laurea triennale, con alcune eccezioni previste da norme di equipollenza per chi svolgeva attività sulla base di vecchie normative.

Lo Stato attualmente riconosce 30 Professioni Sanitarie, oltre ad «Arti ausiliarie» ed «Operatori di interesse sanitario».

PROFESSIONISTA SANITARIO

OBBLIGHI ECM

Il D. Lgs 502 del 1992 definisce

REQUISITO INDISPENSABILE

la formazione continua per svolgere attività professionale ed istituisce la Commissione Nazionale col compito di programmare gli obiettivi formativi.

PROFESSIONISTA SANITARIO

Dalla Conferenza Stato Regioni 2 febbraio 2017:

art. 26: l'obbligo della formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data del conseguimento del titolo abilitante alla professione

art. 28: gli obiettivi formativi sono divisi in tre macroaree (tecnico-professionali, di processo, di sistema)

art.30: il compimento delle attività formative è misurato mediante CREDITI FORMATIVI

art. 33: viene istituita l'anagrafe nazionale ove sono registrati i crediti maturati da ogni professionista gestita da Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)

art. 61: le attività formative sono di quattro tipologie: residenziale, a distanza, sul campo, blended

art. 21: gli Ordini e le Federazioni nazionali vigilano sull'assolvimento degli obblighi formativi ed emanano i provvedimenti di competenza

PROFESSIONISTA SANITARIO

Dalla commissione nazionale per la formazione continua:

per il TRIENNIO 2020-2022 sono previsti 150 crediti, scontati (proroga fino a fine 2023 per l'acquisizione).


Il BONUS COVID ha ridotto di un terzo l'obbligo formativo.

PROFESSIONISTA SANITARIO

I Professionisti Sanitari operano in piena responsabilità, competenza ed autonomia.

La definizione di «Professione Ausiliaria», come definita dal TULLSS del 1934 è stata definitivamente abolita dalla L. 42/1999, così come la vetusta definizione di paramedici e dei mansionari.

ITER LEGISLATIVO PER FORMALIZZARE L'ATTIVITA': ACCREDITAMENTO, AUTORIZZAZIONE, COMUNICAZIONE



STUDIO PROFESSIONALE

È l'ambiente in cui svolge la propria attività il professionista abilitato, ed è caratterizzato dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori.

Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma in quanto strettamente collegato al professionista e cessa di avere efficacia al cessare dell'attività del professionista (ad esempio: non è volturabile)

Lo studio professionale associato è del tutto assimilabile allo studio personale in quanto la responsabilità rimane in capo al singolo professionista associato (vedi anche DGR Emilia Romagna n. 1156 del 2008)

STUDIO PROFESSIONALE

Nello studio professionale prevale l'apporto del Professionista rispetto ad ogni altro fattore produttivo.

Per ambulatorio invece si intende un ambiente in cui esiste una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi assimilabile al concetto di impresa, per cui l'apporto del professionista è soltanto uno degli elementi che ne fanno parte.

Il concetto di ambulatorio è assimilabile quello di "struttura sanitaria", intesa come organizzazione complessa nella quale i fattori produttivi sono organizzati sul modello dell'impresa.

STUDIO PROFESSIONALE

Al contrario dello studio l'ambulatorio assume valenza giuridica, cioè:

- l'autorizzazione è della struttura, non del singolo Professionista

Nel caso in cui il Professionista operi in regime di lavoro subordinato, cioè presso un ambulatorio o in una struttura sanitaria complessa, l'iter che occorre per la sua attivazione e ciò che serve allo svolgimento dell'attività sarà a carico della struttura stessa in cui si svolge la Professione

STUDIO PROFESSIONALE

Se il Professionista opera autonomamente in regime di libera professione lo studio dove ha sede l'attività dovrà possedere determinate caratteristiche che rispettino le norme in materia di:

→ REQUISITI SPECIFICI PER L'ITER AUTORIZZATIVO

→ REQUISITI IGIENICO EDILIZI

→ REQUISITI DI SICUREZZA



STUDIO PROFESSIONALE

Dal punto di vista formale, in base alla normativa vigente, ci sono tre livelli di formalizzazione per l'apertura e lo svolgimento di attività sanitarie:

- 1 - ACCREDITAMENTO: concerne le strutture sanitarie che svolgono attività in convenzione col SSR
- 2 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO: riguarda studi odontoiatrici, studi medici o di altre Professioni Sanitarie, nei quali vengono effettuate procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, ambulatori e poliambulatori «a causa della complessità di mezzi, persone e strutture»
- 3 - COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (CIA)

STUDIO PROFESSIONALE

Pertanto, in base alla Normativa regionale (L.R. 22 del 2019), tutti i Professionisti facenti capo all'Ordine TSRM PSTRP, ad eccezione degli Igienisti Dentali, per attivare uno Studio professionale, dovranno procedere con una comunicazione, da presentarsi al Comune di insediamento.



STUDIO PROFESSIONALE

N.B.: la presenza di personale amministrativo o altro personale di supporto non modifica lo status di dello studio professionale, a condizione che la prestazione sanitaria sia eseguita solo dal professionista, cioè che non assuma FORMA COLLEGIALE.



STUDIO PROFESSIONALE

NELLA COMUNICAZIONE ANDRA'
DICHIARATO IL POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI
DI LEGGE

Per l'apertura occorre presentare semplice comunicazione al Sindaco del Comune (vedi fac simile) in carta da bollo e documento di identità del professionista; il Comune provvederà poi ad inoltrare copia alla AUSL competente per le opportune verifiche.

STUDIO PROFESSIONALE

Non è obbligatorio allegare altro, ma è opportuno comunque preparare la seguente documentazione inerente l'attività svolta:

- PLANIMETRIA QUOTATA, firmata da un professionista, in scala 1:100, indicante la destinazione d'uso dei singoli locali oggetto di attività e il lay-out delle attrezzature
- relazione sull'attività svolta
- conformità dell'impianto elettrico e termico (e libretto d'impianto)
- documentazione delle attrezzature installate (conformità, collaudo...)
- certificato di usabilità dello studio

All'esterno dello studio andrà apposta una targa recante il nominativo del o dei Professionisti.

MODULISTICA



COMUNICAZIONE DI APERTURA O MODIFICA STUDIO PROFESSIONALE SINGOLO O ASSOCIATO DI ATTIVITA' SANITARIA

Al Comune di Bologna

Al Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL di Bologna

Il sottoscritto/a

nato/a a il

residente a

in via

titolo di studio

COMUNICA

ai sensi dell'art.29, comma 2, del Regolamento Comunale d'Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente che cita: "l'apertura o la modifica di studi professionali, singoli o associati, non soggetti ad autorizzazione, dovrà comunque essere comunicata al competente servizio del Comune e della AUSL"

l'apertura dal dello studio professionale singolo/associato della seguente attività

sanitaria ¹:

con sede a Bologna in Via n.

Cap Tel. Fax

e mail

indirizzo PEC

Partita IVA

Dichiara a tal fine di rispettare integralmente le condizioni di cui all'art.29, comma 1, e si impegna a comunicare a Comune e AUSL ogni variazione all'assetto ora comunicato.

data

Firma

.....

¹ Elenco tratto dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene

Professioni sanitarie

Tecnico ortopedico, Podologo, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Igienista dentale, Infermiere, Ostetrica/o, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista - Assistente di oftalmologia, Dietista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

STUDIO PROFESSIONALE

dal REGOLAMENTO DI IGIENE DI BOLOGNA:

Art.29 (Studi professionali e strutture socio assistenziali non soggetti all'autorizzazione):

1. Non sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento:

a) lo studio professionale o associato medico o di altre professioni sanitarie a cui hanno accesso solo le persone alle quali i titolari diano l'assenso all'accesso, ove professionisti sanitari esercitano autonomamente la propria attività professionale senza erogazione di cure fisiche, di prestazioni radioterapiche, di prestazioni di chirurgia ambulatoriale e di prestazioni esclusivamente diagnostiche a favore di terzi.

Lo studio professionale può essere ubicato in un'unità abitativa, a condizione che questa conservi tutti i vani di abitazione previsti e renda disponibili uno dei propri servizi igienici per lo studio professionale; resta invariata la destinazione d'uso abitativo a tutti gli effetti della unità edilizia interessata;

STUDIO PROFESSIONALE

dal REGOLAMENTO DI IGIENE DI BOLOGNA:

Art.46 (Competenze del Comune)

1. Il Comune autorizza, previo nulla osta del competente Ordine o Collegio professionale, ove esistente, la pubblicità concernente l'esercizio nel territorio comunale delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie.
2. Il Comune autorizza inoltre la pubblicità delle strutture pubbliche e private, sanitarie e socio sanitarie, limitatamente per queste ultime alle funzioni sanitarie, sentito il parere del competente Ordine o Collegio professionale ove esistente.
3. Le modifiche ai contenuti delle pubblicità autorizzate comportano nuova autorizzazione.
4. Il Comune esercita la vigilanza sulla pubblicità sanitaria e adotta gli eventuali provvedimenti amministrativi previsti dalle norme in materia, fatti salvi quelli disciplinari di competenza degli Ordini e Collegi ove esistenti.
5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL.

STUDIO PROFESSIONALE

N.B.: La pubblicità sanitaria è regolata dal Decreto Bersani (2006) e dalla legge di bilancio 2019, che esplicita come le comunicazioni sanitarie debbano essere prive di “qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo” ed essere veritiere, comprensibili, e finalizzate a permettere al potenziale paziente una comprensione integrale e non lacunosa del trattamento e/o dell’intervento promosso.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco come previsto dalla L. 175/92.

Gli Ordini hanno competenza sulla valutazione delle pubblicità.

STUDIO PROFESSIONALE

dal REGOLAMENTO DI IGIENE DI BOLOGNA:

Art.47 (Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL ha le seguenti attribuzioni:

- a) esprime al Comune parere istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione alla pubblicità sanitaria;
- b) ai fini della espressione di detto parere istruttorio, verifica la rispondenza dei contenuti pubblicitari, oltre a quanto stabilito dalle norme, all'esercizio effettivo delle funzioni professionali e alle prestazioni realmente rese dalle strutture sanitarie e socio sanitarie;
- c) esercita la vigilanza sulla pubblicità sanitaria, sia autonomamente sia a seguito di richiesta del Comune o del competente Ordine o Collegio professionale ove esistente.

STUDIO PROFESSIONALE

dal REGOLAMENTO DI IGIENE DI BOLOGNA:

Art.48 (Mezzi per la pubblicità sanitaria dell'esercizio professionale)

1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie è ammessa esclusivamente mediante:

- a) targhe apposte sull'edificio ove si esercita l'attività e aventi le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme;
- b) inserzioni negli elenchi telefonici, negli elenchi generali di categoria e nei periodici destinati agli esercenti le professioni sanitarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
- c) inserzioni nei giornali quotidiani e periodici di informazione;
- d) inserzioni in internet esclusivamente mediante pagine web, con contenuti che rispettano le vigenti norme e con possibile indicazione dell'indirizzo di posta elettronica, ma con esclusione di posta elettronica, mailing list, gruppi di discussione.

STUDIO PROFESSIONALE

dal REGOLAMENTO DI IGIENE DI BOLOGNA:

Art.49 (Contenuti della pubblicità sanitaria dell'esercizio professionale)

1. Il messaggio pubblicitario è limitato, secondo le vigenti norme, ai seguenti contenuti:

- a) nome, cognome, indirizzo e numero telefonico ove si esercita l'attività, orario delle visite o di apertura al pubblico;
- b) titoli di studio e accademici; qualifica di specialista solo a seguito dell'acquisizione del relativo diploma; titoli di carriera;
- c) disciplina specialistica esercitata, in carenza del relativo diploma, alle condizioni previste dall'art.1, comma 4, della Legge n.175/1992 e successive modificazioni;
- d) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

STUDIO PROFESSIONALE

dal REGOLAMENTO DI IGIENE DI BOLOGNA:

Art.52 (Inserzioni non soggette ad autorizzazione)

1. Non sono soggette ad autorizzazione le inserzioni non aventi particolare evidenza grafica e contenenti la sola indicazione del nome, cognome, titolo accademico, indirizzo e numero telefonico in:

a) elenchi telefonici alfabetici;

b) guide, annuari, elenchi generali di categoria;

c) pagine web personali di cui è titolare lo stesso esercente la professione sanitaria, con eventuale informazione scientifica.



STUDIO PROFESSIONALE

dal REGOLAMENTO DI IGIENE DI BOLOGNA:

Art.53 (Competenze in materia di vigilanza)

1. Il Comune è titolare delle funzioni di vigilanza, sotto l'aspetto amministrativo, sull'esercizio delle professioni sanitarie, sulle attività di ottico e odontotecnico e operatore socio sanitario, sulle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, soggette ad autorizzazione al funzionamento, sul trasporto infermi e sulla pubblicità sanitaria.
2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza nelle suddette materie, il Comune si avvale dell'Azienda USL; ha facoltà di avvalersi anche dell'Azienda USL per la vigilanza sulle strutture socio sanitarie e socio assistenziali che può esercitare direttamente.

STUDIO PROFESSIONALE

dal REGOLAMENTO DI IGIENE DI BOLOGNA:

Art.54 (Oggetto e modalità della vigilanza)

1. Costituisce oggetto della vigilanza la verifica dell'osservanza di tutte le norme che disciplinano le specifiche materie e in particolare:

- a) il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie e all'attività di ottico e odontotecnico e di operatore socio sanitario;
- b) l'osservanza di tutti gli obblighi che le vigenti norme prescrivono nell'esercizio delle professioni sanitarie e nelle attività di ottico, odontotecnico e operatore socio sanitario;
- c) i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, soggette all'autorizzazione al funzionamento;
- d) omissis

STUDIO PROFESSIONALE

dal REGOLAMENTO DI IGIENE DI BOLOGNA:

Art.54 (Oggetto e modalità della vigilanza)

2. Gli interventi di vigilanza si svolgono sia secondo piani programmati dall'Azienda USL sia a seguito di richiesta del Comune sia alle scadenze e secondo le modalità previste da specifiche norme.



3. L'Azienda USL, oltre a proporre, qualora ne ricorrano le condizioni, l'adozione dei provvedimenti prescrittivi e ordinatori previsti dalle norme vigenti nelle specifiche materie, informa periodicamente il Comune sugli interventi programmati e svolti e sui relativi esiti.



STUDIO PROFESSIONALE

REQUISITI IGIENICO EDILIZI

La normativa non esplicita requisiti specifici che debbano possedere gli studi professionali di Professionisti Sanitari, come invece avviene per le attività soggette ad iter autorizzativo (ambulatori, strutture sanitarie complesse...)



STUDIO PROFESSIONALE

Pertanto gli STANDARD DI RIFERIMENTO sono quelli generali, previsti per i locali di abitazione e per il luoghi di lavoro:

- altezza minima dei locali principali: metri 2,70
- corridoi, disimpegno, servizi igienici, e vani senza permanenza di persone: m. 2,40
- illuminazione naturale diretta in tutti i locali con permanenza di persone (1/8 di superficie illuminante per edifici di nuova costruzione, 1/16 per l'esistente)
- aerazione naturale per locali con permanenza di persone (consentita ventilazione meccanica nei servizi igienici)
- La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18° C e i 20° C, e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli
- unità immobiliare in possesso del certificato di agibilità/abitabilità (esplicita o asseverata) conforme all'uso cui è destinata (in questo caso può essere ABITATIVO o DIREZIONALE - D2)

STUDIO PROFESSIONALE

REQUISITI STRUTTURALI COMUNI A TUTTE LE PROFESSIONI

sala di attesa (indicativamente 9 mq o più); può ospitare un operatore amministrativo

- sala visita (superficie mq 12 o più), con spazio riservata per il paziente in caso debba spogliarsi (sufficiente un paravento)
- pareti e pavimento lavabili e disinfettabili e dotazione (nella sala visita) di lavabo con rubinetteria non manuale, sapone liquido e asciugamani monouso (salviette)
- servizi igienici: di norma uno per il professionista ed uno per gli utenti; è consentito un solo servizio purché l'accesso non sia direttamente dalla sala visita
- presenza di uno spazio per il materiale pulito e di uno per il materiale sporco
- presenza di uno spazio per il materiale d'uso e per la eventuale strumentazione
- armadio per detenzione sostanze chimici (farmaci o altro)
- obbligatorio il cartello col divieto del fumo

STUDIO PROFESSIONALE

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Lo studio deve essere preferibilmente “visitabile” da parte del pubblico con ridotta capacità motoria, che deve potere accedere senza ostacoli allo spazio di attesa, allo studio e ad un servizio igienico; quindi anche la porta di ingresso dell’edificio, dello studio ed eventuali corridoi devono essere di larghezza adeguata (80 cm netti per le porte, 100 per i corridoi, accessibilità ai piani.....).

Attualmente l’adeguamento alla L. 13 non è cogente per gli studi professionali, contrariamente a quanto avviene per gli ambulatori

STUDIO PROFESSIONALE

NORME ANTINCENDIO/EMERGENZA

COSA OCCORRE:

- cartelli indicanti chiaramente le vie di fuga
- lampade di emergenza che consentano di trovare il percorso (preferibilmente in tutti i locali compresi i servizi)
- planimetria di emergenza, indicante la posizione di chi legge, la direzione delle vie di fuga, il punto di raccolta
- le indicazioni devono essere di colore verde
- presenza di almeno un dispositivo estinguente (estintore, revisione ogni sei mesi)



STUDIO PROFESSIONALE

NORME/REQUISITI DI SICUREZZA

Nel caso in cui il Professionista operi da solo, non sarà soggetto a tutti agli obblighi previsti dal D.L. 81 per la sicurezza dei lavoratori, ma dovranno essere rispettate in ogni caso le norme previste per la propria sicurezza e di quella degli utenti

- valutazione del rischio incendio
- impianto elettrico certificato da professionista abilitato
- verifica quinquennale dell'impianti di messa a terra
- consigliabile una cassetta di prima medicazione
- conformità di tutti gli apparecchi elettromedicali



STUDIO PROFESSIONALE

NORME/REQUISITI DI SICUREZZA

Nel caso in cui il Professionista si avvalga di collaboratori a qualsiasi titolo (amministrativi, familiari, stagisti, tirocinanti, anche a TITOLO GRATUITO) sarà soggetto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008, essendo tali figure equiparate a lavoratori subordinati.

Ciò anche nel caso di più professionisti operanti nel medesimo studio.

In questo caso il professionista assume la carica giuridica di DATORE DI LAVORO.

STUDIO PROFESSIONALE

NORME/REQUISITI DI SICUREZZA

Dal punto di vista normativo, gli Studi professionali vengono considerate aziende a “basso rischio infortunistico” e dunque il Decreto Interministeriale consente di adottare il relativo modello ministeriale ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

In base a tale modello ministeriale, gli obblighi e gli adempimenti che il datore di lavoro deve rispettare nel suo studio professionale sono i seguenti:



STUDIO PROFESSIONALE

NORME/REQUISITI DI SICUREZZA

Effettuare la valutazione dei rischi

Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o svolgere tale funzione in prima persona

Informare i lavoratori sul diritto o dovere di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Nominare il medico competente, se almeno uno dei lavoratori è assimilabile a *videoterminalista*

Nominare e formare gli addetti al primo soccorso e all'antincendio

Informare i lavoratori

Formare i lavoratori

STUDIO PROFESSIONALE

Inoltre, il datore di lavoro dovrà adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, compresi i dispositivi di protezione collettiva o individuale (es. luci di emergenza, estintori, cassetta di primo soccorso, piano di emergenza, rilevatori di fumo, etc.)



STUDIO PROFESSIONALE

La valutazione dei rischi è definita dal legislatore *“l’attività di valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”*.

Il datore di lavoro (professionista) è chiamato, innanzitutto, a redigere il documento di valutazione (DVR), in cui devono necessariamente essere indicati e considerati tutti i rischi connessi:

- all’attività lavorativa, rischi da stress lavoro-correlato, rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;
- alle differenze di genere, all’età, alla provenienza di altri paesi;
- alla specifica tipologia contrattuale con cui viene resa la prestazione di lavoro e, in periodo di pandemia, il rischio biologico per contagio da Sars-CoV2.

STUDIO PROFESSIONALE

Normativa di riferimento

- [Delibera 1452/2017 \(pdf,505kb\)](#)
- [R. D. 27.07.1934, n. 1265 - Testo Unico Leggi Sanitarie](#)
- [L. R. del 4 maggio 1982, n. 19 - Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria e Farmaceutica](#)
- [D. Lgs. del 30 dicembre 1982, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#)
- [Del. della Giunta regionale del 1 marzo 2000, n. 555 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie di cui all'Art. 8 Ter, D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni - Primi adempimenti \(pdf,21.43 kb\)](#)
- [Regolamento di igiene per la tutela della salute e dell'ambiente del 22 luglio 2002, P.G. n. 39451 - Titolo III, Sezione II e III \(pdf, 985kb\)](#)
- [Del. della Giunta regionale del 7 giugno 2004 n. 1099 - Differimento al 31.12.04 della data di scadenza delle domande di autorizzazione all'esercizio da parte dei professionisti titolari di studio soggetti a regime di autorizzazione sanitaria e modifica del modello di domanda di cui alla DGR 327/04 \(pdf,40.71kb\)](#)
- [Circ. della Giunta regionale del 23 giugno 2006 n. 6 \(pdf,44.48kb\)](#)
- [Del. della Giunta regionale del 6 dicembre 2004 n. 2520 - Autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici singoli o associati modifiche e integrazioni alle delibere di giunta regionale n. 327/04 e 1099/04 \(pdf,68.77kb\)](#)
- [Del. della Giunta regionale n.327/2004 – Applicazione della L.R. n. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale e delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale \(pdf,2.31mb\)](#)
- [L. R. del 19 febbraio 2008, n.4 -Disciplina degli accertamenti della disabilità – ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sociale e sanitaria](#)
- [L.R. del 6 novembre 2019 n°22- Nuove norme in materia di Autorizzazione ed Accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private](#)

STUDIO PROFESSIONALE

NOTA: REQUISITI GENERALI ESPOSTI NON ESAUSTIVI

NORMATIVA REGIONALE ATTUALMENTE IN AGGIORNAMENTO

RIFERIMENTI:

PER LA PARTE AMMINISTRATIVA E' IL COMUNE DI INSEDIAMENTO

PER LA PARTE TECNICA:

LA ASL COMPETENTE PER TERRITORIO E L'ORDINE PROFESSIONALE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE